

La Prescrizione in materia di Crediti di Giustizia

Il legislatore del vigente codice civile prevede, in materia di prescrizione dei diritti, due distinti istituti giuridici:

- la **prescrizione estintiva** di cui agli artt. 2934-2953, estintiva perché produce l'effetto di estinguere il diritto ex art. 2934;
- la **prescrizione presuntiva** di cui agli artt. 2954-2961, presuntiva perché trascorso un dato periodo di tempo, variabile a seconda dei casi, il diritto si presume – in ambito esclusivamente processuale, cioè solo in giudizio - estinto per intervenuto pagamento.

Inapplicabilità ai crediti di giustizia della prescrizione presuntiva

In merito all'applicabilità o meno della prescrizione presuntiva ai crediti di giustizia (quesito sollevato in relazione all'art. 2956/c.c., nella parte in cui dispone che si prescrive in tre anni il diritto dei professionisti per il compenso dell'opera prestata e per il rimborso delle spese correlate), **è intervenuta - in risposta al quesito - la Dir. Gen. Giust. Civ. - Dip. Aff. Giust. (nota nr. 0159106.U del 27/11/2013) nel senso della "... inapplicabilità dell'istituto della prescrizione presuntiva alla materia dei crediti di giustizia, con riferimento ai crediti derivanti da prestazioni di avvocati quali difensori del gratuito patrocinio, nonché da altri professionisti in veste di CTU ... ciò sulla considerazione della evidente incompatibilità tra le caratteristiche della prescrizione presuntiva ... e le modalità di liquidazione e pagamento dei crediti di giustizia, modalità in base alle quali non può che restare abbondante traccia documentale in merito ai vari momenti della suddetta procedura di pagamento"**.

Applicabilità ai crediti di giustizia della prescrizione estintiva

Ne consegue che, **in materia di spese di giustizia anticipate dall'erario, al diritto dei professionisti per compensi e rimborso spese si applica l'istituto della prescrizione estintiva**, il cui termine ordinario è di 10 anni ai sensi dell'art. 2946, ma sono previste dal codice civile determinate prescrizioni brevi di 5 anni agli artt. 2947, 2948, 2949 (in determinate ipotesi contrattuali, è prevista anche la prescrizione annuale: vedi artt. 2950, 2951, 2952).

Sul punto, con la menzionata nota ministeriale nr. 0159106.U del 27/11/2013, è stato semplicemente ribadito che **"... l'ufficio giudiziario non può rifiutare diriceversi le fatture relative ad istanze di liquidazione divenute definitive"**, analogamente per le richieste ed i solleciti di pagamento, **"fermo restando il potere dovere di adottare un provvedimento di diniego del richiesto pagamento, nel caso in cui, una volta assunta la linea interpretativa ritenuta conforme al dettato normativo, si ritenga debba essere opposta l'avvenuta prescrizione"**.

In ogni caso, il diritto al pagamento del quantum già liquidato dal giudice all'ausiliario, oppure al difensore del patrocinio, può essere fatto valere solo a decorrere dalla data di esecutività del provvedimento che costituisce titolo di pagamento delle spese e, pertanto, il termine di prescrizione non può che decorrere dall'esecutività del decreto di liquidazione, salvi atti interruttivi del termine prescrittivo quali, a titolo esemplificativo, il deposito della fattura, la richiesta o il sollecito di pagamento, l'integrazione di dati finalizzata al pagamento; per effetto dell'interruzione inizia a decorrere un nuovo periodo di prescrizione.

Le disposizioni circa il diniego del pagamento per intervenuta prescrizione devono essere adottate dal funzionario delegato, ferma restando la dovuta diligenza ed attenzione del personale amministrativo che, comunque e a vario titolo, interviene nella complessa e diversificata attività finalizzata al pagamento delle spese di giustizia in ordine alle verifiche su tempi e termini.

Quale prescrizione estintiva, pertanto, si applica ai crediti di giustizia: ordinaria decennale o breve quinquennale?

La presente risposta al quesito è tratta dalla nota nr. 58/2016 Prot. Int., in data 10/03/2016, del Dirigente – Funzionario Delegato del Tribunale di Reggio Calabria.

<< premesso che in materia, per come chiarito dalla ministeriale del 27/11/2013 – risposta a quesiti prot. n. 159106.U, è stata ritenuta l'inapplicabilità della prescrizione presuntiva (per la materia trattata, triennale) sul presupposto che le specifiche modalità di liquidazione del pagamento non possono che lasciare traccia documentale in relazione ai vari momenti della complessiva procedura di pagamento, ritengo che l'istituto della prescrizione debba essere visto ed inquadrato su due piani diversi per tempi di operatività della stessa, per il soggetto tenuto a rilevarla ed in relazione alla specifica fase e/o passaggio della complessiva procedura che inizia con la richiesta del provvedimento di liquidazione e termina con l'effettivo pagamento della prestazione fornita dal beneficiario.

In sostanza, occorre distinguere tra il diritto del professionista, custode e/o ausiliario del giudice ad ottenere la liquidazione del compenso per l'attività prestata, e tra il diritto dello stesso professionista, custode e/o ausiliario ad ottenere il pagamento di quanto liquidatogli.

Con riferimento al **diritto ad ottenere la liquidazione** ritengo che:

- ove la prestazione sia stata resa dal custode giudiziario, opera la prescrizione ordinaria decennale, e, essendo la stessa prestazione continuativa, l'indicato termine prescrittivo decorre da ogni singolo giorno di custodia;
- nel caso in cui, invece, nel provvedimento di incarico sia stabilita per il custode giudiziario una periodicità nella corresponsione del compenso, opera la prescrizione breve di cinque anni (art. 2948, n. 4 c.c.);

- per i professionisti - in particolare, difensore di persona ammessa al patrocinio a spese dello Stato, o, comunque, nelle altre fattispecie previste dal T.U. delle Spese di Giustizia - la prescrizione, premessa l'inapplicabilità di quella presuntiva triennale, è quella ordinaria decennale decorrente dal giorno in cui è stato espletato l'incarico;
- a mente dell'art. 71 del richiamato T.U., per gli ausiliari del magistrato opera invece l'istituto della decadenza: decadenza del diritto che comporta, una volta verificatosi, l'impossibilità di invocare l'ordinario termine di prescrizione;
- per effetto dell'interruzione, inizia a decorrere un nuovo periodo di prescrizione, e ciò ovviamente si verifica anche al momento della presentazione dell'istanza di liquidazione da parte dei soggetti sopra richiamati per vedersi liquidare il compenso per la prestazione resa: appare quindi necessario che il personale amministrativo (cancellerie civili e penali) non solo fornisca adeguato supporto all'attività del magistrato, ma anche - e richiamo espressamente le disposizioni nel tempo emanate - ordinatamente attenda alla tenuta del registro di comodo per le annotazioni dei vari passaggi delle procedure di liquidazione delle Spese di Giustizia.

Passando adesso al **diritto ad ottenere il pagamento di quanto liquidato**, lo stesso è soggetto alla prescrizione ordinaria decennale decorrente dall'esecutività del decreto di liquidazione che costituisce titolo a favore del beneficiario. Si deve chiaramente tenere conto anche in questa fase dell'eventuale interruzione (ad esempio, per deposito della fattura) della prescrizione.

Il decorso del tempo e i suoi effetti sul diritto al pagamento del beneficiario investono direttamente (diversamente dalle situazioni sopra elencate, le quali richiamano la competenza e conseguente responsabilità, del magistrato) la tenutezza dello scrivente nella rilevazione dell'eventuale maturazione della prescrizione. Anche in tale fase, pertanto, è importante l'attenzione del personale amministrativo (spese di giustizia), considerate le eventuali responsabilità che sullo stesso potrebbero ricadere.

Chiaramente, e da ultimo, lo scrivente dovrà pure valutare l'eventuale decorrenza del termine di decadenza con riferimento alle istanze di liquidazione depositate dai testimoni.>>